SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 28**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lazio

Regione Lombardia

Regione Liguria

Università di Padova

Università di Cagliari

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1990, n. 13.

Modificazioni delle aliquote delle imposte di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 31 gennaio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 44.323 a L. 45.781 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 17.395 a L. 17.832, da L. 19.774 a L. 20.298 e da L. 50.702 a L. 52.362 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1990, n. 14.

Regolamento riguardante il differimento del termine entro il quale l'Istituto nazionale di statistica è autorizzato ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37, recante autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1986, n. 205, che da ultimo ha prorogato al 31 dicembre 1989 il termine per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1971;

Considerato che permane l'esigenza di effettuare le predette rilevazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine entro il quale l'Istituto nazionale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 2 del R.D.L. n. 1285/1929 (Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno) è così formulato:

«Art. 2. — L'Istituto:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal Governo, che interessano le amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attività della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico mensile;

b) effettua direttamente, o a mezzo delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo.

Qualora le indagini di cui alle lettere *a)* e *b)* importino obblighi di denuncie da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

c) può eseguire, con l'autorizzazione del Capo del Governo Primo Ministro, speciali statistiche per conto di amministrazioni, associazioni ed enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti;

d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici che devono essergli sottoposti ogni anno dalle amministrazioni statali, dalle altre amministrazioni pubbliche, dagli enti parastatali, dagli organi corporativi [Gli organi corporativi sono stati soppressi dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, *n.d.r.*], sia sulla istituzione da parte di detti enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle amministrazioni ed enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette amministrazioni ed enti devono attenersi;

f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le amministrazioni ed enti di cui alla lettera *d)*, che saranno attuate con decreto reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

g) fornisce agli enti internazionali e alle amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso, d'accordo con le amministrazioni interessate e col Ministero degli affari esteri. A tal fine, le amministrazioni ed enti tutti di cui alla lettera *d)*, che ricevano richieste di dati statistici da enti internazionali o da amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto centrale di statistica;

h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri enti, nonché con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio;

i) designa al Capo del Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche».

— L'art. 1 del D.P.R. n. 37/1971 autorizza l'Istituto centrale di statistica ad eseguire:

a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;

b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;

d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e egli obblighi derivanti alla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali.

L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che le rilevazioni di cui sopra possano essere disposte fino al 31 dicembre 1971. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1974 dal D.P.R. 6 ottobre 1971, n. 1005, al 31 dicembre 1977 dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 697, al 31 dicembre 1980 dall'articolo unico del D.P.R. 9 dicembre 1977, n. 948, al 31 dicembre 1986 dall'articolo unico del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 843, al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1986, n. 205, e al 31 dicembre 1992 dall'art. 1 del decreto qui pubblicato.

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma uno ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

Per quanto riguarda le rilevazioni autorizzate con il D.P.R. n. 37/1971 e le precedenti proroghe del termine entro il quale dovevano essere disposte si veda nelle note alle premesse.

90G0043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 gennaio 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, rettificato ed integrato con decreti ministeriali in data 21 settembre 1987 e 25 novembre 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1987 e del 5 dicembre 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Pescia, vennero dichiarate estinte quarantatre chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi determina quali di dette chiese parrocchiali erano amministrate da fabbricerie non dotate di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

Sono dichiarate estinte, a far tempo dal 18 aprile 1987, le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

Provincia di Pistoia.

1. Comune di Massa Cozzile, fabbriceria della chiesa di S. Jacopo apostolo.
2. Comune di Massa Cozzile, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
3. Comune di Pescia, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta detta anche chiesa cattedrale.
4. Comune di Uzzano, fabbriceria della chiesa dei SS. Jacopo e Martino.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: GAVA

90A0487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orchidea» a r.l., in Manduria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Orchidea» a r.l., con sede in Manduria (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Orchidea» a r.l., con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito notaio dottor Giovanni Scarano in data 23 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Ciotta Giuseppina Rosaria, via Lucania, 66, Taranto, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0486

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato
ZANONE

ALLEGATO A/11 - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Bi Nevril plus - Farma Biagini		
im 3 f liof + 3 f 2 ml	20828/36	4.310
im 5 f liof + 5 f 2 ml	20828/48	5.295
Principen - Squibb		
im iv 1 fl 500 mg + 1 f	21152/044	2.860
im iv 1 fl 1 g + 1 f	21152/057	3.235

90A0488

DELIBERAZIONE 22 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A/6 - MOD.

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Vitamina E VCA - Bergamon		
15 cps 30 mg	1790/043	2.355
15 cps 100 mg	1790/056	2.445
20 cps 300 mg	1790/068	2.955

90A0489

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 23/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo attribuito con il provvedimento n. 12/1988 del 2 giugno 1988;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*/2 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Erevan - Farmasister		
50 cps 200 Iru	26275/014	44.390
Etaxene - Wharton		
iv 1 f liof. 250 mcg + 1 f 2 ml	27102/019	27.230
iv 1 f liof. 3 mg	27102/021	254.815
Teicomid - Hammer Pharm		
im iv 1 fl liof. 200 mg + 1 f	27167/016	75.780

ALLEGATO *A*/2 - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Attentil - Ravizza		
os grat. 20 bust. 183 mg	24393/047	6.410
os grat. 20 bust. 274 mg	24393/050	7.955
Rosorax - ISM		
iniett. 1 fl liof. + 1 f 0,5 ml	22751/034	8.460
Soma complex - Bouty		
30 conf.	16139/038	4.640
30 supp.	16139/040	4.040

ALLEGATO *A*/2 - MOD.

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Enterodone - Dott. Formenti		
16 cpr 100 mg	16189/033	2.580
os sosp. 160 ml	16189/045	3.270

90A0490

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 5/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*/2 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Assoral - Glaxo		
12 cpr 150 mg	26919/011	28.580
os grat. 12 bust.	26919/023	12.465
Bionect - Sinax		
pom 15 g	27094/010	5.555
10 garze medicate	27094/034	5.725
Briocor - Farge		
os 10 fl 1 g 10 ml	27051/010	18.720
im iv 5 f 1 g	27051/022	13.205
Calcifolin - Ibirn		
10 cps 15 mg	27328/018	11.950
Daverium - Poli		
os gtt 30 ml	27123/013	30.130
30 cps 5 mg	27123/025	27.025
30 cpr 10 mg	27123/037	47.400
20 cpr 20 mg	27123/049	61.110
Duronitrin - Astra Italia		
30 cpr 60 mg	26760/013	20.790
Elazor - Sigmatau		
7 cps 50 mg	27268/010	53.195
2 cps 150 mg	27268/022	45.260
flebo 1 fl 100 mg 50 ml	27268/034	22.050
Gastromiro - Bracco		
os soluz. 1 fl 20 ml	26899/017	43.085
os soluz. 1 fl 50 ml	26899/029	103.880
os soluz. 1 fl 100 ml	26899/031	204.910
Geref - Serono		
1 f liof. 50 mcg + 1 f 1 ml	26976/011	73.165
Haimazig - Aima		
im 1 f 2 ml	27085/012	25.395
im 1 f 5 ml	27085/024	58.985
Immunozig - Isi		
im 1 f 2 ml	27086/014	25.395
im 1 f 5 ml	27086/026	58.985
Mencevax AC - SKF		
1 dose fl liof. + f solv.	26959/015	8.370
1 dose fl liof. + sir. solv.	26959/027	9.535
Mirised - Torre		
os gtt 30 ml	27201/019	30.130
«5» 30 cps 5 mg	27201/021	27.025
«10» 30 cpr 10 mg	27201/033	47.400
«20» 20 cpr 20 mg	27201/045	61.110
Overal - Lusofarmaco		
12 cpr 150 mg	26728/016	28.580
os grat 12 bust. 50 mg	26728/028	12.465
Rabies Gamma - Farma Biagini		
1 f 2 ml 300 ui	27125/018	91.330
Ravenol - Caber		
50 cps 150 uls	27343/019	30.775
50 cps 250 uls	27343/033	49.015
Rossitrol - Duncan		
12 cpr 150 mg	26922/017	28.580
os grat. 12 bust.	26922/029	12.465

ALLEGATO *A*/2 - MOD

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Acyvir - Isnardi		
25 cpr 200 mg	26121/044	67.010
Carbicalcin spray - SKF		
1 fl 2 ml 20 u/dos	27180/013	82.500
fl 1,1 ml 40 u/dos	27180/025	89.500
Dafnegin - Poli		
lavanda vag. 5 fl 150 ml 0,2%	25217/136	34.455
Lampoflex - Lampugnani		
crema 1% 50 g	25824/071	12.970
Lorans - Schiapparelli		
os gtt 10 ml	23001/074	2.415
Neupan - SKF		
scir. 120 ml 16%	26243/042	29.925
os 10 fl 5 ml 16%	26243/055	16.735
Neuractiv - Ciba Geigy		
scir. 120 ml 16%	26072/049	29.925
os 10 fl 5 ml 16%	26072/052	16.735
Neuromet - Isf		
scir. 120 ml 16%	25294/048	29.925
os 10 fl 5 ml 16%	25294/051	16.735
Tegretol - Ciba Geigy		
«cr» 30 cpr 200 mg	20602/049	5.930
«cr» 30 cpr 400 mg	20602/052	8.840
Ticoflex - Aandersen		
gel 50 g	25769/035	8.780
Turbocalcin spray - Isf		
1 fl 2 ml 20 u/dos	27177/017	82.500
fl 1,1 ml 40 u/dos	27177/029	89.500
Verax - Tosi		
gel 50 g	23490/079	3.890

90A0491

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 10/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19 comma 6, della legge 11 marzo 1988 n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza:

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 aprile 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Alupril - Sigmatau		
14 cpr 5 mg	26837/017	9.855
14 cpr 20 mg	26837/029	30.660
14 cpr 10 mg	26837/031	16.810
Clarityn - Essex		
20 cpr 10 mg	27075/011	19.665
os sosp. 100 ml	27075/023	12.130
Dolmen - Sigmatau		
20 cpr 20 mg	26910/012	25.065
30 cpr 20 mg	26910/024	36.180
os grat. 30 bust. 20 mg	26910/036	38.845
10 supp. 20 mg	26910/048	15.110
im iv 1 f liof. 20 mg + 1 f 2 ml	26910/051	5.165
im iv 2 f liof. 20 mg + 2 f 2 ml	26910/063	7.305
im iv 6 f liof. 20 mg + 6 f 2 ml	26910/075	14.910
Fristamin - Lifepharma		
20 cpr 10 mg	27076/013	19.665
os sosp. 100 ml	27076/025	12.130
Macrodantin - Dott. Formenti		
20 cps 50 mg	27321/013	6.255
20 cps 100 mg	27321/025	9.670
Neo Furadantin - Formenti		
20 cps 50 mg	27320/011	6.255
20 cps 100 mg	27320/023	9.670
Prinivil - Merck Sharp		
14 cpr 5 mg	26830/012	9.855
14 cpr 20 mg	26830/024	30.660
14 cpr 10 mg	36830/036	16.810
Tilcotil - Roche		
20 cpr 20 mg	26758/019	25.065
30 cpr 20 mg	26758/021	36.180
os grat. 30 bust. 20 mg	26758/033	38.845
10 supp. 20 mg	26758/045	15.110
im iv 1 f liof. 20 mg + 1 f	26758/058	5.165
im iv 2 f liof. 20 mg + 2 f	26758/060	7.305
im iv 6 f liof. 20 mg + 6 f	26758/072	14.910
im iv 1 f liof. 20 mg + 1 f	26758/084	5.320
im iv 2 f liof. 20 mg + 2 f	26758/096	7.615
im iv 6 f liof. 20 mg + 6 f	26758/108	15.625
Vesistol - Inverni della Beffa		
iv 1 f 20 ml	26107/019	22.130
Viramid - Alfa Wassermann		
aerosol 1 fl liof. 6 g	26875/017	632.595
Virazide - Ciba Geigy		
aerosol 1 fl liof. 6 g	26876/019	632.595
Zestril - Ici Italia		
14 cpr 5 mg	26834/010	9.855
14 cpr 20 mg	26834/022	30.660
14 cpr 10 mg	26834/034	16.810

90A0492

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico con note del 10 aprile 1989, 11 e 23 maggio 1989, 3, 12, 15, 28 e 30 giugno 1989;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 luglio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A* - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Imipem - Neopharmed im 1 fl pv 500/500 mg + 1 f	26462/046	55.590
Tenacid - Sigmatau im 1 fl pv 500/500 mg + 1 f	26639/043	55.590
Tienam - Merck Sharp im 1 fl pv 500/500 mg + 1 f	25887/047	55.590

90A0493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località «Tenuta di Capocotta» nel territorio del comune di Roma e rettifica ai confini del vincolo di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1954 riguardante la località medesima. (Deliberazione n. 3654).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della legge predetta;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 18 novembre 1986 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1497/1939 sopracitata, l'area denominata «Tenuta di Capocotta», in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, con allegata planimetria, nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge, all'albo del comune di Roma in data 5 marzo 1987;

Considerato che sono trascorsi i termini per le eventuali opposizioni previste dall'art. 3 della citata legge n. 1497/1939;

Vista l'opposizione presentata il 29 agosto 1987 contro la suddetta proposta di vincolo della Compagnia di sviluppo marina reale, con sede in Roma, via Piemonte n. 39;

Considerato che l'opposizione sopra riportata non può accogliersi in quanto verrebbe esclusa una parte di territorio che presenta una unitarietà ambientale e vegetazionale sotto il profilo paesistico e panoramico, con l'intero ambito Castel Porziano-Capocotta soggetto a vincolo di tutela paesistica;

Considerato che l'area in argomento possiede caratteristiche ambientali e vegetazionali con la presenza di una cospicua copertura arborea ed arbustiva costituita per lo più da lecci, querce, pini e macchia mediterranea, tali da consentire l'adozione di un provvedimento di tutela

che sottolinei la continuità fisica e morfologica delle due tenute limitrofe. Il confine della zona interessata dalla presente proposta di vincolo è il seguente:

a partire dall'incrocio tra la via Pratica di Mare ed il confine del comune di Roma si volta a destra di 90° circa e si segue il confine comunale fino ad incontrare la strada litoranea; qui pervenuti si volta a destra di circa 90° e se ne segue il tracciato fino all'altezza della località definita dal toponimo Pantano di Lauro; qui giunti si volta a destra e si segue la linea di confine tra le tenute di Castel Porziano e di Capocotta, confine rimarcato per un buon tratto e con buona approssimazione dal Fosso del Tellinaro, detto anche delle Rogarre, si prosegue poi lungo la stradella di servizio che costeggia la recinzione di confine fino ad arrivare su via Pratica di Mare, si volta a destra di circa 90° e si percorre la via Pratica di Mare fino a tornare al punto di partenza;

Considerato che la giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 2269 del 28 aprile 1987 ha adottato il piano territoriale paesistico delle aree sopradescritte;

Considerato che la commissione provinciale di Roma nel pronunciarsi ha tenuto presente le indicazioni di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 «Regolamento per l'applicazione della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali»;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere di bellezze naturali dei luoghi;

All'unanimità;

Delibera:

L'area denominata «Tenuta di Capocotta» descritta nelle premesse ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

La zona è compresa nel seguente perimetro:

a partire dall'incrocio tra la via Pratica di Mare ed il confine del comune di Roma si volta a destra di 90° circa e si segue il confine comunale fino ad incontrare la strada litoranea; qui pervenuti si volta a destra di circa 90° e se ne segue il tracciato fino all'altezza della località definita dal toponimo Pantano di Lauro; qui giunti si volta a destra e si segue la linea di confine tra le tenute di Castel Porziano e di Capocotta, confine rimarcato per un buon tratto e con buona approssimazione dal Fosso del Tellinaro, detto anche delle Rogarre, si prosegue poi lungo la stradella di servizio che costeggia la recinzione di confine fino ad arrivare sui via Pratica di Mare, si volta a destra di circa 90° e si percorre la via Pratica di Mare fino a tornare al punto di partenza.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 nel Bollettino ufficiale della regione Lazio con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata visto l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale.

Roma, addì 29 aprile 1988

Il presidente: LANDI

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE COSE E DELLE LOCALITÀ SOGGETTE AL VINCOLO DI CUI ALLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939.

(Omissis).

Il presidente spiega che in data 28 novembre 1985 prot. n. 21764, perveniva a questa Soprintendenza, da parte della regione Lazio - assessorato alla tutela ambientale, una richiesta di convocazione della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma per la rettifica del vincolo di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1954 sulla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia-Anzio e Nettuno, sito nell'ambito del comune di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno».

Il presidente illustra le motivazioni che inducono in *primis*, alla proposta di correzione del vincolo imposto ai sensi della legge n. 1497/1939, con decreto ministeriale 21 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1955, ed, in *secundis*, all'estensione del succitato vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche sulla zona definita con il toponimo di tenuta di Capocotta.

Nella *Gazzetta Ufficiale* ove è riportato il testo del decreto di vincolo con la descrizione dei confini, si legge: «.... segue quindi la macera di confine della tenuta di Castel Porziano, segue poi l'andamento della strada litoranea...», mentre nella cartografia esplicativa per mero errore formale, è stata inclusa nell'area vincolata anche la tenuta di Capocotta.

Numerosi altri elementi e dati di fatto confermano che il comprensorio in argomento non è stato mai sottoposto a specifico vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche, come ad esempio il fatto che storicamente e toponomasticamente le due tenute sono sempre state distinte e che se si fosse voluto includere nell'area vincolata la tenuta di Capocotta si sarebbe parlato di confine del comune di Roma, vista la coincidenza del limite territoriale comunale con il confine della succitata tenuta; che ancora nel testo della legge n. 372 del 23 luglio 1985 ci si riferisce ad ambiti territoriali distinti anche dal punto di vista del regime proprietario.

Nel corso del sopralluogo esperito da un funzionario tecnico di questa soprintendenza si è rilevato inoltre che il confine tra la tenuta di Castel Porziano e Capocotta è, da sempre, costituito da una rete metallica con paletti in legno e che lo stesso risulta definito sulla cartografia d'uso.

Risulta pertanto chiaro che, dall'intenzione del proponente, a suo tempo il vincolo, il comprensorio di Capocotta era escluso dalla perimetrazione dell'area vincolata.

Per quanto concerne l'apposizione del vincolo sulla medesima zona, il Presidente fa presente che l'area in argomento possiede caratteristiche ambientali e vegetazionali con la presenza di una cospicua copertura arborea ed arbustiva costituita per lo più da lecci, querce, pini e macchia mediterranea, tali da consentire l'adozione di un provvedimento di tutela che sottolinei la continuità fisica e morfologica delle due tenute limitrofe.

Il confine della zona interessata dalla presente proposta di vincolo è il seguente:

a partire dall'incrocio tra la via Pratica di Mare ed il confine del comune di Roma si volta a destra di 90° circa e si segue il confine comunale fino ad incontrare la strada litoranea; qui pervenuti si volta a destra di circa 90° e se ne segue il tracciato fino all'altezza della località definita dal toponimo Pantano di Lauro; qui giunti si volta a destra e si segue la linea di confine tra le tenute di Castel Porziano e di Capocotta. confine rimarcato per un buon tratto e con buona approssimazione dal Fosso del Tellinaro, detto anche delle Rogarre, si prosegue poi lungo la stradella di servizio che costeggia la recinzione di confine fino ad arrivare su via Pratica di Mare, si volta a destra di circa 90° e si percorre la via Pratica di Mare fino a tornare al punto di partenza.

(Omissis).

90A0497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1988.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato Valle dei Casali del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/10. (Deliberazione n. 7318).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti il verbale della commissione provinciale di Roma del 18 novembre 1986, pubblicato sull'albo pretorio del comune di Roma, il 22 dicembre 1986 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione in data 20 giugno 1988, n. 17, delibera giunta regionale 16 febbraio 1988, n. 798, con il quale il territorio della «Valle dei Casali» in Roma è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4951 del 5 agosto 1987 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale in questione;

Considerato che l'assessore all'urbanistica e tutela ambientale ha proceduto a numerose concertazioni con il comune di Roma (USPRG) di cui l'ultima in data 18 luglio 1988, durante le quali sono state fatte una serie di osservazioni preliminari recepite nel piano territoriale paesistico;

Considerato che il piano territoriale paesistico ambito territoriale n. 15/10 «Valle dei Casali»,. in questione, comprende i seguenti elaborati:

E3 - 10/0 Norme e relazione;
E3 - 10/0 Norme generali;
E1B - Rilievo dei vincoli paesistici;
E2B - Sistemi ed insiemi territoriali di interesse paesaggistico;
E3 da 10A a 10D - Classificazione delle aree ai fini della tutela;
E3 da 10A-*bis* a 10D-*bis* - Beni di interesse archeologico e storico monumentale;
E3 da 10A-*ter* a 10D-*ter* - Beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

All'unanimità;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 15/10 Valle dei Casali del comune di Roma, il quale consta, degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del Comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al Consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili.

Roma, addì 3 agosto 1988

Il presidente: LANDI

90A0498

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 1988.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato Veio-Cesano del comune di Roma - ambito territoriale n. 15/7. (Deliberazione n. 10018).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale all'art. 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti il verbale della commissione provinciale di Roma del 18 novembre 1986, pubblicato sull'albo pretorio del comune di Roma il 5 marzo 1987, con il quale il territorio Veio-Cesano in Roma è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 4951 del 5 agosto 1987 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale in questione;

Considerato che l'assessore all'urbanistica e tutela ambientale ha proceduto a numerose concertazioni con il comune di Roma (USPRG) di cui l'ultima in data 25 maggio 1988, durante le quali sono state fatte una serie di osservazioni preliminari recepite nel Piano territoriale paesistico;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 15/7 Veio-Cesano, in questione, comprende i seguenti elaborati:

tavole E37/a, E37/b, E37/c, E37/d, E37/e, A3/f, E37/g-h, E37/i, E37/l, E37/m;

tavole E37/a-*bis*, E37/b-*bis*, E37/c-*bis*, E37/d-*bis*, E37/e-*bis*, E37/f-*bis*, E37/g-h-*bis*, E37/i-*bis*, E37/l-*bis*, E37/m-*bis*;

tavole E37/a-*ter*, E37/b-*ter*, E37/c-*ter*, E37/d-*ter*, E37/f-*ter*, E37/g-h-*ter*, E37/i-*ter*, E37/l-*ter*, E37/m-*ter*;

tavole E1/A, E1/B;

tavole E2/A, E2/B;

relazione;

norme;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

All'unanimità;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 15/7 Veio-Cesano del comune di Roma il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili.

Roma, addì 22 novembre 1988

Il presidente: LANDI

90A0499

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del prolungamento della seggiovia «Madesimo-Sassoni», da parte delle funivie «Valle di Lei» S.p.a. (Deliberazione n. IV/47676).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalle Funivie «Valle di Lei» S.p.a., per la realizzazione di prolungamento seggiovia «Madesimo-Sassoni», su area ubicata nel comune di Madesimo, mappali numeri 10, 31, 60, foglio n. 74, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 22 giugno 1964 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, in quanto la stessa è indispensabile per mantenere e migliorare il turismo dell'intera Valle Spluga e l'impossibilità di realizzarli comporterebbe grave danno alla immagine turistica della località, con ripercussioni occupazionali non trascurabili;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi di prolungamento di seggiovia esistente, senza abbattimento di alcuna essenza arborea;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, verificato che gli stessi confermano l'assetto e la destinazione in argomento;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Madesimo, mappali numeri 10, 31, 60, foglio n. 74, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 27 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0451

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardesio dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per sistemazione della strada Ave-Piazzolo nel tratto posto al di sopra della quota di 1000 metri da parte della comunità montana Valle Seriana Superiore. (Deliberazione n. IV/48330).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal presidente della comunità montana Valle Seriana Superiore per la sistemazione strada Ave-Piazzolo su area ubicata nel comune di Ardesio, mappali numeri 1561, 1000, 1045, 1062, 1042, foglio n. 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» come da deliberazione del comune di Ardesio n. 76 del 4 dicembre 1988;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvagurdia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere in progetto tendono a garantire il transito nonché a consolidare il tracciato stradale evitando ulteriori danni ambientali;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico consistenti in un recupero e sistemazione idonea di un tracciato viario al servizio di una zona rurale e che lo stesso è idoneo per il mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale in zone svantaggiate di montagna;

Considerato che la caratteristica di strada ad uso agro-silvo-pastorale risulta attestata dallo SPAFA di Bergamo e che l'opera in progetto risulta oggetto di finanziamento da parte dell'assessorato regionale agricoltura e foreste, ai sensi del regolamento CEE n. 1401/86;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ardesio, mappali numeri 1561, 1000, 1045, 1062, 1042, foglio n. 10 dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ardesio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 14 novembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0456

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rosate e Vernate dall'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'elettrodotto 132 kV da parte dell'ENEL.
(Deliberazione n. IV/48331).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL, per la realizzazione di elettrodotto 132 kV, su area ubicata nel comune di Rosate, mappale n. 45, foglio n. 21 e Vernate, mappale n. 48 e n. 50, foglio n. 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle utenze nell'area industriale dei comuni in premessa;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'unico sostegno collocato in area vincolata;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 8, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rosate, mappale n. 45, foglio n. 21 e Vernate, mappali n. 48 e n. 50, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione l'ambito territoriale n. 8, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Rosate e Vernate copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 14 novembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0453

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada per i lavori di captazione delle sorgenti «Sassi» e «Vecchi», in località Valcepina del comune di Valdisotto, da parte delle Fonti Levissima S.p.a. (Deliberazione n. IV/48332).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalle Fonti Levissima S.p.a. per la realizzazione di una strada in comune di Valdisotto per i lavori di captazione di due nuove sorgenti denominate i «Sassi» e i «Vecchi», in località Valcepina, su area ubicata nel comune di Valdisotto, mappale n. 7, foglio n. 8 e mappali n. 1 e n. 2, foglio n. 12, sottoposto a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettere *d)* e *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel garantire lo sviluppo dell'attività produttiva e, conseguentemente, dello sviluppo occupazionale della zona. Si evidenzia, altresì, che la strada in argomento rappresenta una efficiente via di controllo per il Corpo forestale che dalla Baita La Mandria giunge in Valcepina attraverso una zona altrimenti non percorribile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, con particolare riferimento alla natura attuale delle opere richieste, che comportano modifiche non significative dell'assetto paesistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare un puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto, mappale n. 7, foglio n. 8 e mappali n. 1 e n. 2, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 14 novembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0455

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Anfo dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un tronco di acquedotto e serbatoio da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/48333).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Anfo, per la realizzazione di un tronco di acquedotto e serbatoio su area ubicata nel comune di Anfo, mappale n. 1993, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'eliminare la carenza idrica attualmente riscontrata dalla cittadinanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza

tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Anfo, mappale n. 1993, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Anfo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 14 novembre 1989

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0454

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gussago dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della linea telefonica da parte della soc. S.I.P. - Agenzia di Brescia. (Deliberazione n. IV/48334).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. S.I.P. - Agenzia di Brescia, per la realizzazione di linea telefonica su area ubicata nel comune di Gussago, mappali numeri 4, 45, 44, 61, 60, 65, 91, foglio n. 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto, con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985 n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Gussago, mappali numeri 4, 45, 44, 61, 60, 65, 91, foglio n. 3, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al signor sindaco del comune di Gussago, copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 14 novembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0452

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1989.

Concessione regionale per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale denominata «Rocche di Valletti» in comune di Varese Ligure, ed autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Colombo» da parte della società Colombo S.r.l., in Varese Ligure, frazione Valletti, località Bosco Pasciano. (Deliberazione n. 5927).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, coordinata con le leggi regionali numeri 47/1977, 45/1982, 9/1983 e 37/1984;

Vista l'istanza in data 27 luglio 1983, con la quale la società Colombo S.r.l. (partita I.V.A. 00751660119), con sede in Varese Ligure (La Spezia), frazione Valletti, località Bosco Pasciano, ha chiesto il rilascio della concessione per lo sfruttamento della sorgente denominato «Rocche di Valletti» in comune di Varese Ligure (La Spezia), su una superficie di ettari 19;

Considerato che l'area richiesta in concessione è parte di quella già interessata dal permesso di ricerca per acqua minerale denominato «Rocche di Valletti», autorizzato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1126 del 12 agosto 1980;

Visto che la succitata istanza 27 luglio 1983, con allegati i piani topografici in scala 1:5000, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Varese Ligure previa inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia n. 7 del 10 febbraio 1984, e che avverso la stessa non è stata presentata opposizione alcuna;

Vista la lettera n. 16159 del 24 febbraio 1984, con la quale è stata data comunicazione al comune di Varese Ligure, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, ed al distretto minerario di Carrara, della presentazione dell'istanza medesima;

Considerato che è stata richiesta alle prefetture di Genova, Imperia e La Spezia la certificazione prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla quale risulta che a carico dei componenti della società Colombo S.r.l., non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

Visto il verbale di delimitazione dell'area richiesta in concessione con allegati i piani topografici in scala 1:5000, redatto in data 25 marzo 1985 dal funzionario della regione Liguria che ha effettuato gli accertamenti in sito;

Vista la successiva istanza 15 giugno 1987, con la quale la citata società Colombo S.r.l., a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1984, ha richiesto,

contestualmente al rilascio della concessione per lo sfruttamento della sorgente «Rocche di Valletti», l'autorizzazione sanitaria per l'apertura di uno stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita di acqua minerale;

Vista la documentazione prodotta a corredo delle succitate istanze 27 luglio 1983 e 15 giugno 1987, a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977 e dell'art. 8 della legge regionale n. 37/1984, ed in particolare il programma generale di sfruttamento minerario, dal quale risulta l'impegno finanziario programmato in relazione alle opere che si intendono eseguire;

Visti i risultati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e chimiche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;

Considerato che il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. XVIII «Tigullio Orientale» ha espresso, nell'ambito delle proprie competenze, con deliberazione n. 981 del 22 giugno 1988 parere favorevole;

Considerato che con decreto del Ministero della sanità n. 2582 del 27 gennaio 1989 è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua della sorgente «Rocche di Valletti», con la prescrizione che sulla relativa etichetta sia riportata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico»;

Ritenuto che sussistano, nei confronti della società richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «Rocche di Valletti», secondo programmi e modalità dalla stessa presentati;

Sulla proposta dell'assessore all'artigianato, commercio, fiere e mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali: Edmondo Ferrero, e dell'assessore alla sanità, igiene e informatica: Giuseppe Josi;

Delibera:

1) Alla società Colombo S.r.l., indicata nelle premesse, è rilasciata, per un periodo di anni venti, a decorrere dalla data della presente deliberazione, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale «Rocche di Valletti», situato in località omonima del comune di Varese Ligure (La Spezia).

2) L'area della concessione mineraria denominata «Rocche di Valletti», avente la superficie di ettari 19, è quella indicata e descritta nel verbale di delimitazione 25 marzo 1985 e contrassegnata con linea verde continua nelle planimetrie in scala 1:5000; verbale e piani allegati, unitamente alle planimetrie relative all'area di protezione igienica della sorgente e del progetto di massima dello stabilimento produttivo, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3) Alla predetta società è altresì rilasciata l'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura di uno stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale sotto la denominazione «Colombo».

4) Disposizioni relative alla concessione.

La società concessionaria è tenuta a:

a) corrispondere alla regione Liguria, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il canone annuo anticipato di L. 400.000, pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, nonché la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a L. 1.037.000;

b) eseguire gradualmente il programma dei lavori e degli investimenti presentati a corredo dell'istanza di concessione;

c) informare, ogni quattro mesi, la regione Liguria sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

d) eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione Liguria, la misura della portata della sorgente;

e) procedere, almeno ogni cinque anni, all'effettuazione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, cliniche, su campioni prelevati alla presenza di dipendenti della regione Liguria; le analisi batteriologiche devono essere eseguite almeno una volta l'anno;

f) attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero, comunque, impartite dalla regione per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico;

g) comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste e fornire ai dipendenti della regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;

h) trasmettere alla regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;

i) far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autentica dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;

l) notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della consegna, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria.

5) Disposizioni relative all'autorizzazione sanitaria.

La predetta società è tenuta a:

a) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale sia piatta che addizionata con anidride carbonica, contenitori in vetro da ml 460 e ml 920 del tipo comunemente usato per le acque minerali;

b) utilizzare come etichette quelle allegate quali parte integrante e necessaria al presente provvedimento; sulle stesse devono essere riportati gli estremi del presente provvedimento, e la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

6) L'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale è subordinata all'accertamento, su richiesta ed a spese della società Colombo S.r.l. eseguito dalla competente unità sanitaria locale, sulla conformità delle strutture realizzate con i progetti di massima autorizzati, nonché all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicità del prodotto, oltre al pagamento della tassa sulle concessioni regionali pari a L. 1.169.000.

La concessione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Genova, addì 30 novembre 1989

Il presidente: MAGNANI

Il segretario: PRAZZOLI

90A0500

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 l'ordinamento della scuola di specializzazione in foniatria è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 747, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in foniatria:

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 748. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze basiche fisiche;
b) scienze basiche biologiche;
c) diagnostica;
d) clinica;
e) terapeutica;
f) scienze correlate;
g) medicina legale e sociale.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica;
fisica acustica;
tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
psicologia I;
psicologia II.

c) Area diagnostica:
semeiotica foniatrica I;
semeiotica foniatrica II;
fonetica sperimentale;
audiometria.

d) Area clinica:
patologia e clinica foniatrica I;
patologia e clinica foniatrica II;
patologia e clinica foniatrica III;
audiologia;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica.

e) Area terapeutica:
terapia e riabilitazione fonetica I;
terapia e riabilitazione fonetica II;
terapia e riabilitazione fonetica III;
fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia in rapporto con la foniatria;
neuropsichiatria infantile.

g) Area medico-legale e sociale:
medicina legale ed infortunistica in foniatria;
foniatria preventiva e sociale.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50
fisica acustica . . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 200):
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio » 50
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio » 50
fonetica ed elementi di linguistica . . . » 50
psicologia » 50

Diagnostica (ore 100):
audiometria . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):
tecniche di analisi della voce . . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
psicologia » 50

Diagnostica (ore 100):
semeiotica foniatrica I . . . . » 50
fonetica sperimentale . . . . » 50

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica I . . . . . ore 100

Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica I. . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):
semeiotica foniatrica II . . . . ore 50

Clinica (ore 200):
patologia e clinica foniatrica II. . . . . » 100
patologia e clinica otorinolaringoiatrica » 50
audiologia . . . . » 50

Terapeutica (ore 150):
terapia e riabilitazione fonetica II . . . » 50
scienze correlate. . . . . » 50
neuropsichiatria infantile. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica III . . . . ore 100

Terapeutica (ore 150):
terapia e riabilitazione fonetica III. . . » 100
fonochirurgia . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):
neuropatologia in rapporto con la foniatria . . . . » 50

Medico legale e sociale (ore 100):
medicina legale ed infortunistica in foniatria . . . . » 25
foniatria preventiva e sociale . . . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nel servizio di foniatria nella clinica otorinolaringoiatrica nel servizio di audiologia, nella clinica neurologica, nella clinica psichiatrica, nel centro per gli studi di fonetica del C.N.R. di Padova ed in eventuali altre strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A0495

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'art. 425 (ex 235) contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali per «tecnici di igiene ambientale e del lavoro» muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per «tecnico di igiene ambientale e del lavoro».

Art. 2.

Gli articoli dello statuto vigente, relativi alla scuola diretta a fini speciali per «tecnici di igiene ambientale e del lavoro» sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per tecnico di igiene ambientale e del lavoro

Art. 452. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene ambientale e del lavoro.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

Art. 453. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 454. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 455. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica (*);
chimica e propedeutica biochimica (*);
biologia generale (*);
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici;
tecnologia del lavoro;
igiene del lavoro.

2° Anno:

tossicologia industriale;
igiene pubblica;
igiene del lavoro II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II;
tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II;
statistica medica;
legislazione ed organizzazione sanitaria.

Gli insegnamenti contrassegnati con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 456. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratori dell'istituto di medicina del lavoro;

laboratori dell'istituto di igiene;

laboratori dei servizi di medicina e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle unità sanitarie locali;

laboratori dei servizi multizonali di prevenzione;

laboratori di unità produttive.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 457. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, addì 22 novembre 1989

Il rettore: CASULA

90A0496

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 ottobre 1989, n. **16**.

Disciplina tributaria delle pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari». Sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989.

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Ministero del tesoro

Al Ministero della difesa

Al Comando generale della Guardia di finanza

Nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 29 del 19 luglio 1989, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989, con la quale è stata riconosciuta la natura «risarcitoria», e non reddituale, della pensione privilegiata ordinaria tabellare, corrisposta ai militari in servizio di leva a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio stesso prestato, dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva».

Com'è noto la Corte costituzionale si è occupata finora del problema delle pensioni privilegiate ordinarie, percepite da coloro che abbiano subito infortunio durante il servizio o a causa di esso, ed ha riconosciuto la loro natura reddituale, negando un'eventuale equiparazione, ai fini fiscali, delle medesime alle pensioni di guerra, ai sensi dell'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'orientamento dell'amministrazione finanziaria è stato finora quello di considerare le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari», alla stregua delle pensioni privilegiate ordinarie, concorrenti alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, stante il tenore del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Con la sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 la Corte costituzionale ha affermato, invece, la diversa natura «risarcitoria» delle pensioni privilegiate ordinarie «tabellari», erogate a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, pur ribadendo, in conformità alle precedenti sentenze ed ordinanze finora emesse, che le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per infermità o lesioni ascrivibili a causa di servizio sofferte da dipendenti civili o militari dello Stato e commisurate sulla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico conseguente ad un rapporto di dipendenza volontariamente costituito, presentano carattere reddituale.

Le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari», ha affermato la Corte costituzionale, comportano, invece, un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innestano su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, secondo comma, della Costituzione), sia perché la loro entità «non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».

«Emerge, quindi, — è detto nella sentenza in argomento — la natura non reddituale della pensione ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita) mentre le rende assimilabili alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria».

Pertanto, la Corte costituzionale ha espressamente sancito, con la citata sentenza n. 387, la non assoggettabilità delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le pensioni tabellari in argomento sono costituite dalla pensione base e dall'indennità integrativa speciale la cui finalità è quella di adeguare la pensione, così come, peraltro, qualsiasi altro tipo di retribuzione, al costo della vita. Da ciò deriva che detta indennità debba costituire parte integrante della pensione cosicché la non assoggettabilità all'imposizione va riferita all'intera pensione tabellare comprensiva dell'indennità integrativa speciale medesima.

D'altra parte, l'assimilabilità delle pensioni tabellari alle pensioni di guerra, ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 387 del 1989, non può portare a diverse conclusioni dal momento che l'assegno aggiuntivo connesso alle pensioni di guerra, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che ha contemporaneamente abolito l'indennità integrativa speciale, il quale subisce variazioni di adeguamento al costo della vita, simili a quelle previste per l'indennità integrativa speciale, non è assoggettato a tassazione.

Per ciò che concerne gli effetti temporali della sentenza si fa presente che secondo i principi dell'ordinamento (art. 136 della Costituzione) le sentenze della Corte costituzionale hanno effetto dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, la sentenza n. 387/1989 che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 29 del 19 luglio 1989, ha avuto effetto dal successivo 20 luglio.

Ne consegue che per le pensioni afferenti i periodi successivi a tale data dovrà procedersi al rimborso delle ritenute d'imposta eventualmente effettuate indipendentemente dalla presentazione o meno dell'istanza di rimborso.

Per quanto concerne, invece, quelle relative ai periodi precedenti, il rimborso potrà aver luogo soltanto in presenza di un «rapporto pendente».

Ai fini dell'identificazione dei «rapporti pendenti» alla data suddetta, si fa presente, come chiarito dalla scrivente nella circolare n. 9, prot. n. 8/570 del 9 maggio 1987, che, per rapporti pendenti, vanno intesi tutti quelli non definitivamente esauriti all'atto in cui la sentenza della Corte costituzionale ha avuto efficacia.

A tal fine si richiama integralmente quanto esplicitato sull'argomento nella menzionata circolare n. 9/87.

Tanto premesso, le intendenze di finanza e gli uffici delle imposte dovranno porre in essere le necessarie iniziative al fine di dar luogo al rimborso delle ritenute operate sulle pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» afferenti i periodi precedenti la detta data del 20 luglio 1989 limitatamente a quelle per le quali alla medesima data sussisteva un rapporto pendente.

Il Ministero del tesoro provvederà, invece, per quanto di sua competenza, alla riliquidazione delle pensioni medesime relative ai periodi successivi alla medesima data del 20 luglio 1989, tenendo conto della nuova disciplina tributaria delle pensioni stesse.

* *
*

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla scrivente; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: FORMICA

90A0501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 16, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dal sig. Armando Fagnani, nato il 16 giugno 1909 a Milano ed ivi deceduto il 19 agosto 1986, con testamento olografo del 3 dicembre 1970, pubblicato dal notaio Giovanna Gèsue di Milano il 24 settembre 1986 con il n. 56798 di repertorio e registrato a Milano il 29 settembre 1986 al n. 22846. L'eredità spettante alla fondazione è di L. 947.698.639 e consiste in beni mobili per L. 1.702.850; in titoli, libretti a risparmio e saldo c-c per L. 869.995.789; in beni immobili (appartamento e box-auto) del valore di 76 milioni elevato dall'ufficio tecnico erariale a lire 143 milioni, censiti nel nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita n. 71579.

90A0503

Nomina del presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1990, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 3, il prefetto dott. Carmelo Dimarco è stato nominato presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta a decorrere dal 2 ottobre 1989.

90A0504

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori cattolici, in Taranto

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 137.089.668 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori cattolici di Taranto è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A0505

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria, in Fabrica di Roma

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 60.368.400 dovuto dalla S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A0506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 dicembre 1989 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Speranza - Società coop. a responsabilità limitata», con sede in Gazzo Veronese (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio-Agostino in data 3 giugno 1976, rep. 51608, reg. soc. 9145, tribunale di Verona;

società cooperativa agricola «Aziende agricole associate Del Bardolino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bardolino (Verona), costituita per rogito Bisighini in data 11 dicembre 1972, rep. 25628, reg. soc. 7186, tribunale di Verona;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villaverla (Vicenza), costituita per rogito Bocchese in data 6 aprile 1968, rep. 40558, reg. soc. 4790, tribunale di Vicenza;

società cooperativa agricola «Agricoop lamonese» a responsabilità limitata, con sede in Lamon (Belluno), costituita per rogito Vaccari in data 7 dicembre 1975, rep. 27850 8766, reg. soc. 2257, tribunale di Belluno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Valle Ansiei» a responsabilità limitata, con sede in Auronzo di Cadore (Belluno), costituita per rogito Collesan in data 18 agosto 1975, rep. 24928, reg. soc. 2214, tribunale di Belluno;

società cooperativa agricola «Essicatoio cooperativo Bozzoli Montelliano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Volpago del Montello (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 26 maggio 1952, rep. 4035, reg. soc. 2362, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Romano» a responsabilità limitata, con sede in Negrisia di Ponte di Pieve (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 2 settembre 1960, rep. 2300, reg. soc. 3572, tribunale di Treviso;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Tiziano» a responsabilità limitata con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 16 gennaio 1963, rep. 5270, reg. soc. 4058, tribunale di Treviso.

90A0507

Modificazione allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo art. 42 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 467 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 4 agosto 1973).

90A0508

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
S.o.a. Italiana laboratori Bouty	Sesto S. Giovanni (Milano), viale F.lli Casiraghi n. 471	Specialità medicinali	D.M. n. 7360 del 7-11-1989	Attivazione off. farmac.
Gricar Chemical S.r.l.	Brugherio (Milano), via S. Giuseppe, 18/20	Id.	D.M. n. 7362 del 7-11-1989	Estensione produzione
L.I.V.S.A. Laboratori italiani Vaillant S.r.l. - Dott. Michele Berta farmaceutici S.a.s.	Cislago (Milano), via Vittorio Veneto, 241-247	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7364 del 7-11-1989	Attivazione off. farmac. comune
S.I.A.P. S.r.l.	Località C. da Valli di Canosa Sannita (Chieti)	Preparati galenici	D.M. n. 7365 del 7-11-1989	Attivazione off. farmac.
Fisons italchimici S.p.a.	Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7367 del 17-11-1989	Fusione per incorporazione
Fisons italchimici S.p.a.	Pomezia (Roma), via Pontina km 29	Id.	D.M. n. 7368 del 17-11-1989	Fusione per incorporazione
Schering Plough S.p.a. - S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a. - Astra (Italia) S.p.a.	Comazzo (Milano), via Ennedy n. 5	Id.	D.M. n. 7369 del 17-11-1989	Modifica denominazione sociale
Fater S.a.s. di Igino Angelini	Jesi (Ancona), via Gallodoro, 3	Specialità medicinali	D.M. n. 7372 del 17-11-1989	Attivazione off. farmac.
Marco Viti farmaceutici S.r.l.	Mozzate (Como), via Tarantelli	Preparati galenici	D.M. n. 7374 del 17-11-1989	Attivazione off. farmac.
Biophar laboratori chimici S.p.a. - Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.	Atella (Potenza), Valle di Vitalba zona industriale	Id.	D.M. n. 7376 del 7-12-1989	Attivazione off. farmac. comune
Bonomelli S.p.a.	Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1	Specialità medinali	D.M. n. 7377 del 5-12-1989	Attivazione off. farmac.
Farchemia S.r.l.	Treviglio (Bergamo), via Bergamo n. 121	Prodotti chimici da usare in medicina	D.M. n. 7378 del 5-12-1989	Trasferimento autorizzazione
Laboratorio farmacogeno A.F.O.M. (Antica farmacia ordine mauriziano) S.r.l.	Torino, Strada Settimo, 373	Specialità medinali e preparati galenici	D.M. n. 7379 del 5-12-1989	Trasferimento autorizzazione
Chemil farmaceutici S.r.l. - Herdel S.r.l.	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43	Id.	D.M. n. 7380 del 5-12-1989	Modifica denom. del consorzio
Chiesi farmaceutici S.p.a. - Master Pharma S.r.l. - Phideapharma S.r.l.	Parma, via S. Leonardo, 96	Id.	D.M. n. 7370 del 22-12-1989	Estensione consorzio interno
Chiesi farmaceutici S.p.a. - Master Pharma S.r.l. - Phideapharma S.r.l.	Parma, via Palermo, 26/A	Id.	D.M. n. 7371 del 22-12-1989	Estensione consorzio interno
Donini S.r.l.	Nogara (Verona), via Ecce Homo n. 18	Specialità medicinali	D.M. n. 7384 del 29-12-1989	Attivazione off. farmac.
Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l.	Albano Laziale (Roma), via di Cancelliera, 12	Id.	D.M. n. 7383 del 29-12-1989	Modifica denom. sociale
Laboratori Guieu S.p.a.	Confienza (Pavia), via Robbio, 35	Prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici	D.M. n. 7382 del 29-12-1989	Trasferimento autorizzazione

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	*Note*
Istituto «Giannina Gaslini» ospedale specializzato di 1ª categoria	Genova-Quarto, via V Maggio, 39	Autovaccini	D.M. n. 7358 del 7-10-1989	Revoca d'ufficio
Bieffe Biochimici S.p.a....	Calenzano (Firenze), via F. Petrarca, 35	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7359 del 20-10-1989	Revoca su rinuncia
S.p.a. Italiana laboratori Bouty	Milano, via Vanvitelli, 6	Specialità medicinali	D.M. n. 7361 del 7-11-1989	Revoca su rinuncia
Dott. Michele Berta farmaceutici S.a.s.	Milano, Piazza Martelli, 7	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7363 del 7-11-1989	Revoca su rinuncia
Marco Viti industria farmaceutica S.r.l.	Milano, via Riccione, 8	Preparati galenici	D.M. n. 7373 del 17-11-1989	Revoca su rinuncia
Staral italiana S.r.l......	Milano, via Imperia, 35	Specialità medicinali	D.M. n. 7375 del 17-11-1989	Revoca d'ufficio
Wyeth S.p.a..........	Latina, via dei Monti Lepini km 50,600	Id.	D.M. n. 7381 del 5-12-1989	Revoca su rinuncia
Phideapharma S.r.l......	Torino, via Passo Boule, 166	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7366 del 22-12-1989	Revoca su rinuncia
Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l.	Bussolengo (Verona), via 1° Maggio zona industriale	Specialità medicinali	D.M. n. 7385 del 29-12-1989	Revoca su rinuncia

90A0460

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7358 in data 7 ottobre 1989 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica della ditta Istituto «Giannina Gaslini» ospedale specializzato di 1ª categoria, sita in Genova-Quarto, via 5 Maggio n. 39.

Con decreto ministeriale n. 7359 in data 20 ottobre 1989 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Bieffe biochimici S.p.a., sita in Calenzano (Firenze), via F. Petrarca n. 35.

Con decreto ministeriale n. 7361 in data 7 novembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty, sita in Milano, via Vanvitelli n. 6.

Con decreto ministeriale n. 7363 in data 7 novembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici dell'officina farmaceutica della società in accomandita semplice Dott. Michele Berta farmaceutici, sita in Milano, piazza Martelli n. 7.

Con decreto ministeriale n. 7366 in data 22 dicembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmàceutica della ditta Phideapharma S.r.l., sita in Torino, via Passo Boule n. 166.

Con decreto ministeriale n. 7373 in data 17 novembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Marco Viti industria farmaceutica S.r.l., sita in Milano, via Riccione n. 8.

Con decreto ministeriale n. 7375 in data 17 novembre 1989 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Staral italiana S.r.l., sita in Milano, via Imperia n. 5.

Con decreto ministeriale n. 7381 in data 5 dicembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Wyeth S.p.a., sita in Latina, via dei Monti Lepini km 50.600.

Con decreto ministeriale n. 7385 in data 29 dicembre 1989 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l., sita in Bussolengo (Verona), via 1° Maggio - zona industriale.

90A0510

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della fondazione Claudio Monteverdi, in Cremona

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1989, registro n. 44 Beni culturali, foglio n. 88, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica degli articoli 1, 5 e 6 del vigente statuto della fondazione Claudio Monteverdi, con sede in Cremona.

90A0511

Modificazione allo statuto dell'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 45 Beni culturali, foglio n. 267, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano.

90A0512

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 26 gennaio 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Arco - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», con sede in Triuggio (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Bofid fiduciaria S.p.a.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Finprofid S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A0509

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo n. 13 del 2 febbraio 1990 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 30 gennaio 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto legislativo citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	277
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	930
Gasolio agricoltura	»	331
Petrolio agricoltura	»	320
Gasolio pesca e piccola marina	»	304
Petrolio pesca e piccola marina	»	294

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	856	859	862	865	868
Petrolio (*)	»	663	666	669	672	675
Olio comb.le fluido	L./kg	513	516	519	522	525

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A0551

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta regionale della regione Puglia, con atti n. 3919 del 1° agosto 1989 e n. 6649 del 22 novembre 1989 (esecutivi a norma di leggi) ha deliberato l'approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni, anche ai fini delle osservazioni presentate, del piano regolatore generale del territorio del comune di Lecce adottato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 93 del 28 e 29 aprile 1983.

Le modifiche e prescrizioni con le quali è stato approvato il piano sono contenute ed esplicitate nelle deliberazioni della giunta regionale.

90A0513

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di Alberobello e Sannicandro di Bari

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 6312 del 13 novembre 1989 (esecutiva a norma di legge) ha deliberato l'approvazione del progetto generale e 1° stralcio di costruzione di scuola elementare in via Barsento ad Alberobello, in variante al piano regolatore generale vigente adottata dal comune di Alberobello con delibera di C.C. numeri 195 e 278/83.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 6319 del 13 novembre 1989 (esecutiva a norma di legge) ha deliberato l'approvazione della realizzazione di un impianto sportivo polivalente, in variante al piano regolatore generale vigente adottata dal comune di Sannicandro di Bari — ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 56/80 — giusta delibera di C.C. n. 4 del 17 febbraio 1987.

90A0514

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000